

N. 34 REG. GEN. ORD.



originale

COMUNE DI TARANTO

DIREZIONE AMBIENTE - SALUTE - QUALITA' DELLA VITA

II SINDACO

OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DEI PARCHI PUBBLICI DEL TERRITORIO.

PREMESSO che sono presenti sul territorio e aperti al pubblico alcuni parchi urbani e giardini pubblici; Che i tali luoghi sono aree a verde nel tessuto urbano, strutturato con diverse funzioni: riposo, gioco, attività motorie e per eventuali manifestazioni di carattere culturale e ricreativo; che è opportuno disciplinare con la presente ordinanza fondamentali regole di comportamento del pubblico all'interno del parco che dovrà sempre improntarsi al rispetto verso le persone e l'ambiente e per assicurare la quiete e la tranquillità delle persone che intendono beneficiare delle particolari condizioni ambientali che offre il parco; che le aree giochi sono zone situate all'interno del parco con attrezzature destinate ai bambini sino al dodicesimo anno di età compreso;

CIO' PREMESSO

- **VISTO** che l'accesso indiscriminato di cani nel parco pubblico costituisce potenziale pericolo per i frequentatori dello stesso;
- **ATTESO** che le deiezioni dei cani sui marciapiedi e vie pubbliche, ancorché nel parco e giardini pubblici, costituiscono un grave rischio e pericolo sotto il profilo igienico sanitario, in particolare per bambini e anziani;
- **EVIDENZIATO**, inoltre, le numerose segnalazioni di ragazzi che giocano a pallone nonché di biciclette che accedono nel parco e nelle aree destinate a verde pubblico, nelle zone attrezzate per giochi, costituendo pericolo per la sicurezza ed incolumità delle persone, in particolare dei bambini danneggiando, altresì, gli spazi destinati a verde;
- **RITENUTO** pertanto opportuno disciplinare il comportamento dei frequentatori dei parchi urbani di questa città, a tutela della sicurezza e dell'igiene pubblica e di tutte le altre aree destinate al pubblico.
- **RITENUTO**, inoltre, di dover imporre ai proprietari di cani che vengono condotti su suolo pubblico di provvedere puntualmente alla raccolta degli escrementi mediante apposita paletta e sacchetto o con l'utilizzo di altri mezzi;
- **VISTO** il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;
- **VISTI** gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che attribuiscono al Sindaco la competenza ad emanare provvedimenti contingibili e urgenti;
- **VISTO** l'ad. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- **VISTO** il Decreto Legge 31 marzo 2003, n. 50, convertito in Legge 20 maggio 2003, n. 116;
- **VISTA** la Circolare del Ministero degli Interni 29 maggio 2003, n. 19;
- **VISTO**: l'art 7-bis del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, che stabilisce l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;
- **VISTO**: l'articolo 16 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981,
- **VISTO**: l'art. 17 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981 che individua l'organo competente a irrogare la sanzione;
- **VISTO**: l'ad. 192 del D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 (Testo Unico sulle norme in materia di ambiente);

ORDINA

Il parco urbano e i giochi sono aperti al pubblico secondo gli orari stabiliti dal Municipio e indicati sui cartelli esposti presso i rispettivi ingressi.

Durante la stagione invernale (ottobre — febbraio) l'orario di apertura è fissato dalle ore 07.00 alle 21.00, mentre durante la stagione estiva (marzo — settembre) l'orario di apertura è fissato dalle ore 06.30 alle 23.30.

Eccezioni agli orari di apertura sono possibili in occasione di:

- manifestazioni / festività;
- motivi di sicurezza ed ordine pubblico;
- manutenzioni straordinarie;

1. è vietato accedere con veicoli a motore di qualsiasi tipo nel parco e nelle aree destinate a verde pubblico e attrezzate per il gioco dei bambini;
2. i mezzi di spostamento muniti di ruote o rotelle che vengono azionati dalla sola forza fisica dell'utente come biciclette, tricicli, pattini a rotelle, pattini in linea, monopattini, ecc. possono circolare a passo d'uomo;
3. ogni cittadino è tenuto al risarcimento dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persone e animali a lui affidati;
4. ai proprietari, o comunque a quanti hanno la materiale custodia di cani, condotti nel parco, di provvedere immediatamente alla rimozione delle deiezioni mediante strumenti, paletta e/o sacchetti idonei all'asportazione che comunque garantiscano la completa e perfetta pulizia del suolo;
5. di tenere all'interno del parco i cani a guinzaglio e muniti di museruola;
6. in particolare è vietato condurre i cani nelle aree attrezzate e destinate al gioco dei bambini. Sono esclusi dagli obblighi sanciti ai precedenti capoversi i cani delle forze di polizia o dei servizi di vigilanza privata utilizzati per motivi di servizio;
7. non sono ammessi la raccolta o il danneggiamento di fiori, alberi o altre parti della vegetazione;
8. non è ammesso salire sugli alberi come pure appendere agli stessi o sui loro arbusti, strutture o oggetti di qualsiasi genere come ad esempio amache, cartelli o volantini;
9. i tappeti erbosi sono di norma calpestabili dai pedoni tranne dove espressamente vietato;
10. non sono consentite attività rumorose, che per loro intensità o durata disturbino la quiete del luogo o di altri frequentatori. È vietato in particolare l'uso di strumenti musicali o apparecchi per la riproduzione del suono come pure il disturbo della pubblica quiete con canti, grida, schiamazzi o altre immissioni sonore. Il Municipio può autorizzare eventuali eccezioni (attività culturali, manifestazioni, ecc.);
11. è vietato il gioco del pallone in tutta l'area dei parchi fatto salvo il ludico gioco praticato da bambini sottoposti alla vigilanza di adulti;
12. non è ammesso fare pic-nic con grigliate e accendere fuochi né campeggiare o pernottare;
13. è vietato gettare e/o abbandonare nel parco mozziconi di sigaretta, gomme da masticare o altri rifiuti di qualsiasi natura. È parimenti vietato gettare e/o abbandonare oggetti che possono rappresentare pericolo o costituire vettore d'infezione (oggetti taglienti, siringhe ecc.). I rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori previsti a tale scopo;
14. il Municipio può autorizzare all'interno del parco urbano lo svolgimento di attività di commercio in forma ambulante. Lo svolgimento di qualsiasi tipo di manifestazione è soggetto ad autorizzazione;

Ai trasgressori saranno applicate ai sensi delle norme vigenti le seguenti sanzioni amministrative.

- la trasgressione di cui ai punti 4 e 5 della presente Ordinanza sono attualmente adeguatamente disciplinate e perseguite, dal punto di vista sanzionatorio, dalle vigenti normative comunali;

- le altre violazioni alle limitazioni e ai divieti della presente Ordinanza è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, con effetto liberatorio di € 50,00;

DISPONE

di rendere noto il presente provvedimento alla cittadinanza tramite pubblici avvisi ed affissione all'interno del parco nelle apposite bacheche;

L'applicazione delle sanzioni amministrative sopra indicate fa salve le eventuali ipotesi di reato che si dovessero configurare nelle varie ipotesi, e le altre disposizioni legislative che sanzionano le fattispecie oggetto del presente provvedimento.

I trasgressori saranno tenuti all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi (se ricorre), da porre in completa esecuzione entro il termine di quindici giorni o entro il diverso termine (eventualmente anche più breve) ragionevolmente indicato dal Comune. L'inottemperanza all'ordine verrà perseguita a norma dell'articolo 650 del Codice Penale, e l'eventuale ripristino dello stato dei luoghi, verrà comunque effettuato con addebito delle relative spese ai trasgressori. Nei casi in cui gli autori fossero minorenni, le sanzioni amministrative pecuniarie e l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, verranno applicate e poste a carico dei genitori o di chi ne esercita la potestà genitoriale.

La presente ordinanza, oltre ad essere trasmessa in via preventiva, alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Taranto, viene trasmessa al Comando della Stazione dei Carabinieri di Taranto, al Comando di Polizia Municipale e viene resa pubblica mediante affissione per quindici giorni all'Albo Pretorio Comunale e mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale comunale.

Che la presente ordinanza entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nell'Albo Pretorio da effettuarsi con le modalità di legge.

Agli Agenti ed Ufficiali di polizia giudiziaria, in particolare ai componenti del Corpo di Polizia Municipale di Taranto e a chi altro spetti, è affidato il compito di far osservare la presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia nel termine di 60 giorni, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; termini decorrenti dalla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio comunale.

li **31 MAG. 2011**



Dott. Ippazio STEFANO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ippazio Stefano", written in a cursive style.